



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure per la limitazione alla navigazione in Canal Grande e in altri rii e canali del Centro Storico di Venezia e dell'Isola della Giudecca, in occasione della visita di Papa Francesco I
- **Ordinanza dirigenziale** -

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che nella giornata di domenica 28 aprile 2024 dalle ore 08:00 il Santo Padre arriverà a Venezia per una visita pastorale;

Atteso che durante la visita il Santo Padre si muoverà in motoscafo dalla Giudecca alla Salute;

Preso atto di quanto stabilito nei vari C.P.O.S.P. e riunioni tecniche in Questura;

Ritenuto che, per ragioni di sicurezza, si rende necessario limitare la navigazione in Canal Grande e nei rii e canali interessati dal passaggio del pontefice;

Rilevato altresì che, per ragioni di sicurezza, non possono esserci natanti ormeggiati lungo il percorso, sia via barca che a terra, che sarà seguito dal Pontefice;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto il Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 9-10 maggio 2011, modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 39 del 28/05/2014 e del Commissario Prefettizio n° 17 del 13/02/2015;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 274 del 22 aprile 2015, Testo Unico in materia di circolazione acqua nei canali della z.t.l. lagunare

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

- 1) Dalle ore 05:00 di venerdì 26 aprile alle ore 15:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è interdetta l'occupazione degli spazi e specchi acquei lungo:
 - Rio di San Biagio;
 - Rio delle Convertite;
 - Rio di Sant'Eufemia, dall'intersezione con rio delle Convertite fino al canale Retro Giudecca;
 - Rio della Salute e spazi acquei di Fondamenta della Salute.
- 2) Dalle ore 05:00 di venerdì 26 aprile alle ore 15:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è sospesa l'occupazione degli spazi e specchi acquei di competenza del Comune di Venezia lungo:
 - Molo di San Marco dalla linea immaginaria dell'angolo sud ovest di Palazzo Ducale verso il Ponte della Zecca;
 - Fondamenta dei Giardini ex Reali;
- 3) In deroga ai punti 1) e 2) le gondole sono autorizzate a rimanere negli spazi e specchi acquei assegnati fino alle ore 20:00 di sabato 27 aprile 2024, mentre le imbarcazioni di linea sono autorizzate a rimanere negli spazi e specchi acquei assegnati fino alle ore 05:00 di domenica 28 aprile 2024;
- 4) Dalle ore 00:05 alle ore 15:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è interdetta la navigazione nei seguenti rii:
 - Rio di San Biagio
 - Rio delle Convertite;
 - Rio di Sant'Eufemia;
 - Rio della Salute.
- 5) Dalle ore 20:00 di sabato 27 aprile 2024 alle ore 14:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è interdetta la navigazione in Rio San Moisè nel tratto compreso tra Campiello Barozzi e il Canal Grande;
- 6) Dalle ore 09:00 alle ore 14:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è interdetta la navigazione nei seguenti rii e canali:
 - Canal Grande tra Rio di San Vio e Punta della Dogana;
 - Rio dei Giardinetti;
 - Rio de l'Alboro;
 - Rio di Santa Maria de Zobenigo;
 - Rio di San Maurizio.
- 7) In deroga al punto 6 i motoscafi della linea "Arancio" sono autorizzati a transitare fino al pontile ACTV "Santa Maria del Giglio" ed effettuare evoluzione nel bacino acqueo antistante

e le gondole dello stazio “Traghetto Santa Maria del Giglio” a transitare fino al Campiello del Traghetto;

- 8) Dalle ore 00:05 alle ore 14:00 di domenica 28 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze, sono sospesi i pontili ACTV di “Salute”, “San Marco Vallaresso” e “San Marco Giardinetti”.
- 9) In deroga al punto 8) il vaporetto che trasporta gli stewards impegnati nella manifestazione, potrà utilizzare i pontili di cui al punto precedente, per lo sbarco degli stessi. Inoltre al pontile di “San Marco Vallaresso” saranno ormeggiati il vaporetto nr. 49, VE9334, attrezzato dal SUEM come posto mobile di soccorso ed il motoscafo nr. 101, VE8099, mezzo di servizio dei funzionari ACTV.

I natanti che si rende necessario spostare a causa della sospensione degli spazi acquei, saranno temporaneamente ricoverati presso le darsene di Sacca della Misericordia, Tronchetto e Rari Nantes.

È sempre ammessa la circolazione dei natanti in servizio di emergenza e delle Forze di Polizia.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, se non diversamente stabilito ai sensi della DG nr. 555 del 25 ottobre 2013.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L’ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia “www.comune.venezia.it”.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”-